

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 19 DICEMBRE 2020

Bando per la concessione di contributi agli enti del Terzo settore a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.

(legge regionale 4 novembre 2019, articolo 8 e ss.mm.ii.)

Art. 1 Finalità e oggetto	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 4 Progetti finanziabili	2
Art. 5 Spese ammissibili ed inammissibili	3
Art. 6 Ammontare e cumulo dei contributi	3
Art. 7 Presentazione della domanda e relativa documentazione	4
Art. 8 Cause di inammissibilità	5
Art. 9 Procedimento e istruttoria delle domande	5
Art. 10 Aiuti di Stato e regime "de minimis"	5
Art. 11 Modalità di erogazione del contributo	6
Art. 12 Obblighi del beneficiario	6
Art. 13 Revoca e rideterminazione del contributo.....	6
Art. 14 Ispezioni e controlli	6
Art. 15 Rinvio	6
Art. 16 Trattamento dei dati personali	6
Art. 17 Note informative	7

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la concessione di incentivi agli enti del Terzo settore che hanno sviluppato progettualità volte alla presa in carico e al sostegno delle persone fragili, al supporto ai *caregiver* familiari e alla mobilità e all'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le progettualità realizzate afferiscono alle seguenti aree prioritarie di intervento:
 - a) attivazione di percorsi di utilità collettiva in cui sviluppare le competenze di adulti e giovani in situazioni di fragilità sociale e povertà economica;
 - b) percorsi volti a favorire l'autonomia personale per neomaggiorenni in dimissione dalle comunità di accoglienza e giovani adulti in uscita dal nucleo familiare di origine;
 - c) iniziative e gruppi di auto mutuo aiuto per genitori in condizione di svantaggio sociale ed occupazionale finalizzati a sostenere le competenze genitoriali, il potenziamento scolastico e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi;
 - d) iniziative e gruppi di auto mutuo aiuto finalizzati a sostenere i *caregiver* familiari nei compiti di assistenza e cura di anziani e disabili;
 - e) iniziative di inclusione sociale a favore di giovani-adulti con disabilità.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per "enti del Terzo settore" le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4, comma 1, d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117).

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi in oggetto gli enti del Terzo settore, come definiti all'articolo 2 del presente bando, aventi almeno una sede operativa all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Gli enti del Terzo settore possono partecipare in forma singola o in partenariato tra loro. Non sono ammesse forme di partenariato che includano soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2 del presente bando.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre prevedere, ai sensi dell' articolo 8, comma 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n.16, quali esplicite finalità statutarie, la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità o il sostegno di progetti per la presa in carico e il sostegno delle persone fragili, per il supporto ai *caregiver* familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti per tutto il periodo di effettuazione delle spese richieste a contributo.

Art. 4 Progetti finanziabili

1. Le progettualità devono essere coerenti con gli ambiti di intervento di cui all'articolo 1 del presente bando.
2. Le attività finanziabili e le relative spese sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 anche se ricomprese in una progettualità temporalmente più ampia.
3. I progetti devono necessariamente essere riferiti ad attività concretamente svoltesi nel territorio della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Ciascun ente può richiedere il finanziamento di un solo progetto in qualità di singolo o ente capofila.
5. Le attività del progetto non possono comportare la realizzazione di utili, plusvalenze o qualsiasi tipologia di profitti, qualsivoglia definiti.

Art. 5 Spese ammissibili ed inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, effettivamente sostenute nel solo arco temporale ricompreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019 e documentate.

Le spese devono essere:

- a) documentate con fatture quietanzate o con documentazione fiscalmente equivalente, debitamente annullate;
 - b) intestate all'ente richiedente il contributo;
 - c) strettamente e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale;
 - d) effettive, reali e sostenute;
 - e) corredate da documentazione attestante il pagamento del titolo di spesa, avvenuto esclusivamente da parte del soggetto richiedente il contributo o da un socio dell'ente stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse le spese:
 - a) in conto capitale, ad eccezione di quelle destinate ad acquisto di beni mobili entro l'importo massimo di euro 516,46 (cinquecentosedici/46) a condizione che siano indispensabili per la realizzazione delle attività progettuali e comunque entro il limite del 20% del totale della spesa ammissibile;
 - b) per acquisti di apparecchi di telefonia fissa e mobile e schede sim;
 - c) per carte carburante;
 - d) per imposte e tasse, compresa l'imposta sugli intrattenimenti (SIAE) e l'imposta regionale attività produttive (IRAP);
 - e) di rappresentanza e compensi, incentivi, sostegni e altri emolumenti in qualsiasi forma attribuiti ai titolari di cariche sociali;
 - f) per acquisto del diritto di proprietà, di altro diritto reale o di diritto di leasing su beni immobili e mobili registrati;
 - g) in auto-fatturazione;
 - h) per attività ordinaria;
 - i) per consumi energetici, utenze su energia elettrica, acqua, gas e spese telefoniche, qualora queste non si riferiscano a sedi locate appositamente per lo svolgimento del progetto. Non sono comunque ammesse imputazioni parziali di costi di gestione della sede del soggetto richiedente;
 - j) per l'acquisto di valori bollati e spese postali.
 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile esclusivamente qualora costituisca un costo a carico del soggetto richiedente.
 4. I partner partecipano alla realizzazione del progetto a titolo gratuito, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività progettuale di propria competenza, compravate da note di addebito e corredate da idonei giustificativi di spesa agli stessi intestati.
 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 anche in relazione ai rapporti instaurati tra i partner.

Art. 6 Ammontare e cumulo dei contributi

1. Il contributo viene concesso per l'interezza delle spese ammissibili ai sensi della presente procedura, per un importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per progetto, fatti salvi i vincoli derivanti dalle altre norme vigenti applicabili, ed esclusa la quota già finanziata da altri enti pubblici o privati.
2. Il contributo viene concesso in osservanza dei regimi "de minimis" di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.

1408/2013 qualora applicabili.

3. Il soggetto richiedente dovrà presentare, per le finalità di cui al comma 2, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine a tutti gli elementi necessari ad attestare la veridicità di quanto dichiarato nonché a verificare l'osservanza dei massimali previsti.
4. I progetti sono finanziati a valere sull'importo di euro 795.822,55 (settecentonovanta cinquemilaottocentoventidue/55) fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora, a seguito dell'erogazione dei contributi, le risorse residue non fossero sufficienti ad assicurare il finanziamento spettante all'ultima domanda ammissibile in ordine cronologico, si provvederà, a seguito di accettazione da parte del soggetto beneficiario, ad assegnare la quota disponibile.

Art. 7 Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda, ai fini della concessione del contributo, è presentata all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI).
2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata a partire dal trentunesimo giorno di pubblicazione del presente bando ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso - **termine ultimo: 18 gennaio 2021** - obbligatoriamente mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it.
3. La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa unitamente ad un valido documento di identità dello stesso firmatario.
4. Nel caso di progettualità sviluppate in partenariato tra più enti del Terzo settore, la domanda viene presentata dal solo partner capofila, che assume la funzione di interlocutore esclusivo nei confronti di ASUGI anche nell'interesse degli altri partner.
5. La mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui ai precedenti commi comporta l'inammissibilità della stessa.
6. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 2 fa fede la data, l'ora, il minuto e il secondo di effettivo invio della domanda via PEC all'indirizzo asugi@certsanita.fvg.it.
7. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa che compromettano la ricezione della domanda.
8. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti allegati:
 - a) la copia dello statuto o dell'accordo vigente tra gli aderenti all'ente con l'evidenza delle finalità istituzionali di cui all'articolo 3 comma 3;
 - b) la descrizione sintetica del progetto realizzato (All. B), con indicazione dei risultati ottenuti in favore dell'utenza (nel caso di progetti ancora in essere verranno indicati gli obiettivi raggiunti e le azioni realizzate nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019). Dalla descrizione del progetto deve esplicitamente emergere la correlazione tra le azioni svolte e le spese sostenute, evidenziando la necessità di queste in relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più enti la descrizione sintetica di cui sopra deve specificare anche le singole attività e funzioni realizzate da ciascun partner;
 - c) nell'ipotesi di attività svolta in partenariato, la dichiarazione e la relazione sull'attività progettuale svolta (All. D), sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun ente partner;
 - d) la copia del documento d'identità in corso di validità, al momento di presentazione della domanda, del legale rappresentante che sottoscrive con firma autografa la domanda, nonché dell'ente partner di cui alla lettera c) qualora il caso ricorra;
 - e) la copia conforme delle fatture relative alle spese sostenute per le finalità progettuali e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente bando; la predetta documentazione deve essere accompagnata da una sintetica elencazione a riassunto di quanto

allegato. A tal fine, quale giustificativo di spesa, sono ammessi gli scontrini fiscali (o documenti equipollenti) solo qualora siano intestati al soggetto richiedente, nonché, in caso di progetti realizzati in partenariato, le note di addebito emesse dai partner nei confronti del capofila per il rimborso delle spese sostenute per l'attività di competenza, corredate da idonei giustificativi di spesa agli stessi intestati. Tutti i giustificativi di spesa devono consentire di conoscere la natura del bene o del servizio, che deve comunque essere riconducibile alle attività del progetto;

- f) un sintetico bilancio consuntivo (All. C) che evidenzii i costi sostenuti e le eventuali entrate generate dal progetto e/o i finanziamenti ricevuti.
9. Qualora i pagamenti di cui alla lettera e) siano stati effettuati da un socio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione che attesti la qualifica di socio ai sensi del DPR n.445/2000, firmata dal legale rappresentante.
10. La domanda presentata deve necessariamente riferirsi ad un solo progetto e il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo in qualità di singolo o ente capofila.
11. Con la presentazione della domanda il soggetto richiedente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente bando.

Art. 8 Cause di inammissibilità

1. Sono in ogni caso inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore, così come individuati dagli articoli 2 e 3 del presente bando;
 - b) non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 7;
 - c) relative a progetti non finanziabili ai sensi degli articoli 1 e 4;
 - d) presentate in violazione dei termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2;
 - e) relative ad attività e/o spese non sostenute nel corso dell'anno 2019.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della l.r. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9 Procedimento e istruttoria delle domande

1. Il contributo è concesso con procedura valutativa "a sportello" ai sensi dell'articolo 36 comma 4 della l.r. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, come stabilito dall'articolo 7 del presente bando, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso nei termini di cui all'articolo 7 comma 2.
2. L'Amministrazione procede all'istruttoria delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi (dei richiedenti) e oggettivi (degli interventi presentati), nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.
4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non pervengano entro il termine stabilito, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 10 Aiuti di Stato e regime "de minimis"

1. Gli aiuti sono concessi, ove previsto, sulla base dei Regolamenti (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.- pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 e n. L 352/9 del 24 dicembre 2013 -

relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. L'Amministrazione, attraverso l'attività istruttoria, valuta l'applicabilità dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, tenendo conto che, qualora il beneficio attribuito comporti il superamento dei massimali di cui ai summenzionati Regolamenti, lo stesso potrà essere concesso fino al raggiungimento del massimale.
3. La concessione dei contributi ai sensi dei Regolamenti (UE) di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - in ordine alla ricezione di tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali di cui al comma 3.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito del ricevimento della domanda e dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, l'Amministrazione adotta l'atto di concessione e procede all'erogazione del contributo per l'importo complessivamente assegnato a ciascun beneficiario, nei limiti e secondo le modalità del presente bando, salvo le ipotesi di cui all'articolo 10.

Art. 12 Obblighi del beneficiario

1. Ai fini di consentire i dovuti controlli tutta la documentazione di spesa deve essere conservata da ciascun beneficiario e, se del caso, dai relativi partner, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del provvedimento di approvazione dell'erogazione del contributo.

Art. 13 Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia espressa del beneficiario;
 - b) mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 del presente bando;
 - c) accertata ricorrenza di una e/o più eventualità di cui all'articolo 8 del presente bando.
2. Il contributo viene rideterminato qualora da successivi controlli dell'Amministrazione emergano inesattezze o violazioni dei limiti previsti in riferimento al cumulo dei contributi ricevuti.
3. La revoca o la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non spettanti, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della l.r. 7/2000.

Art. 14 Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/2000.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dell'intervento sono tenuti a fornire all'Amministrazione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità di volta in volta previste e comunicate.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della l.r.7/2000.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dagli articoli 15 – 20 del Regolamento (UE) 679/2016.
4. Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Art. 17 Note informative

Con la pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale di ASUGI si dà avvio al procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della l.r. 7/2000.

In applicazione dell'articolo 14 della l.r. 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Area Welfare di Comunità - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;
- Responsabile del procedimento: Il Direttore F.F. Area Welfare di Comunità dott.sa Maria Chiara Corti;
- Istruttore del procedimento: Rigonat Federica, assistente amministrativo - Area Welfare di Comunità.

Per informazioni: tel. 0432/933144; mail: promozionesociale@welfare.fvg.it.

Allegati:

- A) Schema di domanda
- B) Descrizione sintetica del progetto
- C) Bilancio Consuntivo di progetto
- D) Dichiarazione partner
- E) Dichiarazione "de minimis"
- F) Informativa privacy